



## Sentenza n. 66 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon  
*decisione del 21 febbraio 2023, deposito dell'11 aprile 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 78 del 2022*

#### **parole chiave:**

LIBERAZIONE CONDIZIONALE – LIBERTÀ VIGILATA – MISURE DI SICUREZZA

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del [codice penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3 e 27 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 117, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del codice penale.

Le due disposizioni sono censurate, innanzitutto, **nella parte in cui stabiliscono che alla concessione della liberazione condizionale ex art. 176 c.p. segue automaticamente l'applicazione della libertà vigilata.** In secondo luogo, il rimettente si duole del fatto che le norme in parola stabiliscono la durata della libertà vigilata in misura predeterminata e fissa, negando al giudice la facoltà di una sua determinazione in concreto. Ancora, le due disposizioni sono sottoposte a censura nella parte in cui **non prevedono che il magistrato di sorveglianza possa valutare in concreto, nel corso della misura, l'opportunità di disporre la revoca anticipata in virtù delle esigenze di reinserimento sociale del reo.** Infine, è lamentata la violazione dell'art. 3 Cost., poiché le due disposizioni accomunerebbero situazioni soggettive differenti che, pur nel presupposto comune del sicuro ravvedimento, sono invece caratterizzate da percorsi rieducativi eterogenei.

Nell'esaminare il merito delle questioni, la Corte ritiene opportuno, innanzitutto, soffermarsi sulla natura della libertà vigilata. Il Giudice delle leggi evidenzia come l'istituto *de quo*, che ordinariamente si presenta come misura di sicurezza, risponde ad una logica ben diversa laddove risulti ordinato ai sensi dell'art. 230, primo comma, numero 2), c.p.

Nell'ipotesi in esame, **l'applicazione della libertà vigilata non dipende da una valutazione in concreto della pericolosità sociale del soggetto ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla concessione della liberazione condizionale.**

Si tratta di un legame che assume rilievo in una duplice prospettiva.

Anzitutto, esso definisce la peculiare *ratio* dell'istituto, mirato a **verificare la tenuta della prognosi sul «sicuro ravvedimento» del condannato**, effettuata ai sensi dell'art. 176 c.p. In secondo luogo, la connessione tra libertà vigilata e liberazione condizionale dà vita ad una sorta di inscindibile binomio che, unitamente considerato, delinea una **misura alternativa alla originaria pena detentiva**. Si tratta, infatti, di una disciplina funzionalmente analoga a quella propria delle modalità di esecuzione extra muraria della pena, finalizzata a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società attraverso la sostituzione della libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p. all'esecuzione della pena carceraria.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene le questioni non fondate.

In primo luogo, infatti, il Giudice delle leggi esclude che alla libertà vigilata ordinata consequenzialmente alla concessione della liberazione condizionale debba applicarsi lo statuto proprio delle misure di sicurezza.

In secondo luogo, la Corte osserva come dall'inscindibile legame della libertà vigilata con la liberazione condizionale e, di riflesso, con la pena principale originariamente irrogata, deriva che l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, lungi dall'essere assente, è assicurato dall'operato del giudice in sede di condanna. Nel disegno legislativo, infatti, la libertà vigilata si protrae per un periodo fisso proprio perché il soggetto ammesso alla liberazione condizionale sta spiando, in forma diversa, la pena originaria doverosamente commisurata alle specificità della situazione concreta.

La Corte, infine, sottolinea come il regime della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non sia affatto di ostacolo alla risocializzazione della persona e all'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile. L'applicazione della misura in esame, infatti, pur vincolata nell'*an* e nel *quantum*, non lo è nel *quomodo*. Fatta eccezione per delle previsioni "minime" poste dall'art. 190 norme att. cod. proc. pen., il legislatore ha scelto di non definire analiticamente quali obblighi il giudice debba imporre al libero vigilato.

**Il contenuto non tipizzato della libertà vigilata** permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata della misura, anche quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, in coerenza con la specifica situazione personale e ambientale in cui questo versa, potendo eventualmente rimodulare le limitazioni imposte laddove, nel corso del tempo, risultino elementi tali da far ritenere che il controllo nei suoi confronti debba affievolirsi.

Ciò a conferma del fatto che **il regime della libertà vigilata è diretto, oltre che al controllo del comportamento del vigilato, anche al fine della sua graduale rieducazione e del suo cauto reinserimento sociale.**

*Domiziano Pierantoni*